

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**1. Informazioni generali**

- a) Società Reale Mutua di Assicurazioni - forma giuridica: società mutua assicuratrice, Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.
- b) Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia).
- c) Recapito telefonico: +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966.
Sito internet: www.realemutua.it.
E-mail: buongiorno reale@realemutua.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): realemutua@pec.realemutua.it
- d) Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n. 966 REA Torino, n. 9806. Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 1789 milioni di euro di cui 60 milioni di euro relativi al fondo di garanzia, e 1729 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 577,70%. Tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

La informiamo che su www.realemutua.it è disponibile un'Area Riservata che Le permetterà di consultare la Sua posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n.7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre comode funzionalità. L'accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.

TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO

Il contratto, a seconda dell'accordo tra le parti (il Contraente e Reale Mutua), può prevedere, oppure no, il tacito rinnovo alla sua scadenza; la scelta effettuata si può rilevare nella casella "tacito rinnovo" presente sul modulo di polizza.

AVVERTENZA - Se il contratto viene stipulato con la clausola di tacito rinnovo, è possibile comunque impedirne il rinnovo mediante la disdetta.

La disdetta può essere effettuata, sia da parte del Contraente sia da parte di Reale Mutua, solo mediante comunicazione con lettera raccomandata che deve essere spedita entro 30 giorni dalla scadenza del contratto.

La disdetta ha come effetto la risoluzione definitiva del rapporto contrattuale.

Per i dettagli sulle modalità di recesso in caso di sinistro si rimanda all'articolo 1.5 delle condizioni di assicurazione.

AGGIORNAMENTI NON DERIVANTI DA INNOVAZIONI NORMATIVE

Gli aggiornamenti al fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative sono consultabili presso il sito internet di Reale Mutua (www.realemutua.it).

3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Il prodotto SOGGIORNO REALE contiene garanzie assicurative per tutelarsi dai rischi che riguardano la proprietà e la conduzione delle imprese turistiche definite ai sensi della legge 17/5/1983 n. 217 che svolgono attività di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici quali: alberghi, motel, villaggi albergo e villaggi turistici, esercizi di affittacamere, pensioni, case vacanza, bed and breakfast, agriturismo (esclusi quelli che offrono solo ristorazione), ostelli della gioventù, rifugi alpini. Sono esclusi gli stabilimenti balneari non facenti parte di struttura alberghiera e i campeggi.

Sono assicurabili solamente i rischi ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Eventuali allegati per condizioni contrattuali non rientranti nello standard del prodotto, concordate per particolari esigenze del Contraente, saranno oggetto di espressa pattuizione.

Nel seguito sono sinteticamente illustrate le garanzie offerte dal prodotto.

Esse sono raccolte in Sezioni.

Il Contraente potrà inoltre decidere se acquistare o meno, all'interno di ciascuna Sezione, determinate Condizioni Facoltative (ad esempio chi acquista la Sezione Incendio può scegliere la condizione facoltativa che estende la copertura agli eventi socio politici ed eventi atmosferici).

Saranno operanti esclusivamente le Sezioni e le Condizioni Facoltative esplicitamente richiamate nel modulo di polizza.

• Sezione Incendio

Contiene le garanzie per i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati anche se di proprietà di terzi da eventi quali l'incendio e le garanzie accessorie, che sono indicate nell'articolo 2.1 "Rischio Assicurato", come ad esempio il fulmine, l'esplosione e lo scoppio esterni, l'implosione, l'urto di un veicolo, la rovina ascensori, il fumo, il rimpiazzo combustibile in caso di spargimento.

L'operatività dell'assicurazione è regolamentata nei punti dal 2.2 al 2.8.

Esiste inoltre la possibilità di scegliere una o più tra le seguenti garanzie denominate Condizioni Facoltative:

- A - Archivi e documenti
- B - Danni indiretti
- C - Integrazione spese demolizione sgombero
- D - Preziosi e valori
- E - Ricorso terzi
- F - Veicoli
- G - Eventi socio politici terrorismo ed eventi atmosferici
- H - Acqua piovana vento e grandine su elementi fragili
- I - Gelo e sovraccarico neve
- L - Merci in refrigerazione

AVVERTENZA - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi, il contratto infatti prevede diversi limiti ed esclusioni che sono indicati nell'articolo 2.1 "rischio assicurato", 2.2-2.5 "delimitazioni", nonché nelle definizioni del glossario.

Le condizioni tutte della sezione di polizza prevedono che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti nel punto 2.9.

• Sezione Elettronica

Contiene le garanzie per i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche anche se di proprietà di terzi da qualunque evento accidentale non espressamente escluso e come indicato nell'articolo 3.1 "Rischio Assicurato"

L'operatività dell'assicurazione è regolamentata nei punti dal 3.2 al 3.8.

Esiste inoltre la possibilità di scegliere una o più tra le seguenti garanzie denominate Condizioni Facoltative:

- A - Dati e relativi supporti, programmi in licenza d'uso
- B - Danni indiretti.

AVVERTENZA - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi, il contratto infatti prevede diversi limiti ed esclusioni che sono indicati nell'articolo 3.1(rischio assicurato) 3.2-3.3(delimitazioni) 3.7(danni da furto) 3.8(danni imputabili a fenomeno elettrico) nonché nelle definizioni del glossario.

Le condizioni tutte della sezione prevedono che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti nel punto 3.9.

• Sezione Furto

Contiene la copertura per i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati anche se di proprietà di terzi causati da furto, rapina ed estorsione, guasti cagionati dai ladri, atti vandalici commessi dai ladri ed altre garanzie accessorie come indicato nell'articolo 4.1 "Rischio Assicurato"

L'operatività dell'assicurazione è regolamentata nei punti dal 4.2 al 4.7.

Esiste inoltre la possibilità di scegliere una o più tra le seguenti garanzie denominate Condizioni Facoltative:

- A - Archivi e documenti
- B - Furto e rapina ed estorsione dei valori e/o preziosi
- C - Scippo e rapina dei clienti
- D - Trasporto di valori e/o preziosi
- E - Veicoli
- F - Danni indiretti
- G - Estensione dell'assicurazione ai beni all'aperto.

AVVERTENZA - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi, il contratto infatti prevede diversi limiti ed esclusioni che sono indicati nell'articolo 4.1(rischio assicurato) 4.2-4.7(delimitazioni) nonché nelle definizioni del glossario.

Le condizioni tutte della sezione prevedono che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti nel punto 4.9.

• Sezione Cristalli

Offre il rimborso delle spese sostenute per la sostituzione dovuta a rottura per qualunque causa delle lastre con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche come indicato nell'articolo 5.1 "Rischio Assicurato".

L'operatività dell'assicurazione è regolamentata nei punti dal 5.2 al 5.3.

AVVERTENZA - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi, il contratto infatti prevede limiti ed esclusioni che sono indicati nell'articolo 5.1(rischio assicurato) 5.3(delimitazioni) nonché nelle definizioni del glossario.

• Sezione Responsabilità Civile

Tiene indenne l'Assicurato/Contraente e gli addetti, in relazione alla conduzione ed alla proprietà dell'albergo nello svolgimento delle attività dichiarate nel modulo di polizza, di quanto siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi come indicato nell'articolo 6.1 "Rischio Assicurato".

L'operatività dell'assicurazione è regolamentata nei punti dal 6.2 al 6.9.



Esiste inoltre la possibilità di scegliere una o più tra le seguenti garanzie denominate Condizioni Facoltative:

- A - Cose portate o consegnate dai clienti
- B - Veicoli
- C - Attività sportive
- D - Cose in consegna o custodia
- E - Cure termali e relativi rischi speciali
- F - Danni ai cavalieri
- G - Inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo
- H - Malattie professionali
- I - Sale da ballo, night clubs, discoteche
- L - Stabilimenti balneari.

AVVERTENZA - I massimali assicurati in riferimento a questa sezione sono esposti sul modulo di polizza.

Le garanzie della sezione prevedono limiti ed esclusioni che sono indicati nell'articolo 6.1(rischio assicurato) 6.2-6.3(delimitazioni) nonché nelle condizioni facoltative e nelle definizioni del glossario.

Le condizioni tutte della sezione prevedono che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie o scoperti e massimali come previsto dal punto 6.10.

ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI RISARCIMENTO O MASSIMALE

Per calcolare l'indennizzo dovuto da Reale Mutua in caso di sinistro, occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall'assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti di indennizzo, o massimali, entro i quali Reale Mutua interviene.

Esempi di applicazione di franchigia/scoperto con limite di indennizzo:

		Esempi		
		A	B	C
Entità del danno	€	750	1.500	3.000
Scoperto 20% con il minimo di €200	€	200	300	600
Limite di indennizzo	€	2.000	2.000	2.000

Esempio A - Il danno indennizzato sarà di € 550 (riducendo € 750 dello scoperto minimo di € 200; non opera il limite di indennizzo).

Esempio B - Il danno indennizzato sarà di € 1.200 (riducendo € 1.500 del 20% di scoperto; non opera il limite di indennizzo).

Esempio C - Il danno indennizzato sarà di € 2.000 (riducendo € 3.000 del 20% di scoperto e successivamente applicando il limite di indennizzo).

ASSICURAZIONE PARZIALE E REGOLA PROPORZIONALE - (operante per sezioni Incendio ed Elettronica)

Se in caso di sinistro dalle stime effettuate risulta che la somma assicurata risulta inferiore al valore del bene, troverà applicazione la regola proporzionale. Vedi nei dettagli punto 7.9.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

AVVERTENZA - Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

Si sottolinea l'importanza delle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio; queste dichiarazioni sono esposte sul modulo di polizza.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Esempio di aggravamento del rischio:

Le caratteristiche costruttive dei fabbricati assicurati non sono conformi alle definizioni di polizza e conseguentemente il grado di pericolosità per la Sezione incendio è maggiore di quella prevista nel contratto. Pertanto si dovrà sostituire il contratto in corso con uno nuovo che prenda atto della descrizione corretta e con conseguente variazioni delle condizioni applicate.

6. Premio

Il premio, salva diversa pattuizione, è annuale ed è pagabile:

- in unica soluzione per ciascun periodo annuo (o in unica soluzione per tutte le annualità, se il contratto è poliennale) oppure
- a rate costanti per periodi inferiori all'anno (semestrali o trimestrali o mensili); *In questo caso potrà essere applicato un aumento del premio.*

È possibile pagare il premio nei seguenti modi:

- denaro contante,
- assegno bancario,
- assegno circolare,
- bonifico bancario,
- bollettino postale,
- bancomat o carta di credito (solo nelle agenzie dotate di POS).

AVVERTENZA - L'impresa o l'intermediario, in base a valutazioni sulle caratteristiche del rischio nel loro complesso oppure a seguito di specifiche convenzioni, possono applicare sconti sul premio previsto dalla tariffa corrente del prodotto.

ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE

È possibile convenire che il valore delle prestazioni sia soggetto ad adeguamento: per i dettagli si veda il punto 1.8 "Clausola di indicizzazione.

7. Rivalse

AVVERTENZA - Reale Mutua si riserva il diritto di rivalersi sui responsabili del sinistro tranne per i casi previsti al punto 7.15 (rinuncia rivalsa).

8. Diritto di recesso

Il prodotto SOGGIORNO REALE prevede il diritto di recesso al punto 1.5 (recesso dal contratto).

Qualora la durata del contratto sia superiore a cinque anni il Contraente ha la facoltà, trascorso il quinquennio e con preavviso di almeno sessanta giorni, di recedere dal contratto senza oneri e con effetto dalla fine dell'annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà (ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile).

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

10. Legge applicabile al contratto

Al contratto che verrà stipulato si applica la legge italiana. Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali, Reale Mutua indica come opzione prescelta l'applicazione della legge italiana.

11. Regime fiscale

Per la polizza in oggetto si applica l'aliquota d'imposta del 22,25%.

C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA - Le condizioni di assicurazione prevedono che in caso di sinistro il Contraente deve provvedere alla denuncia dei fatti a Reale Mutua entro i tempi indicati nella rispettiva garanzia colpita, precisando le circostanze dell'evento. Deve poi osservare alcune prescrizioni, descritte nelle Condizioni di assicurazione.

I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti agli articoli:

- dal 7.1 al 7.15 per le SEZIONI INCENDIO, ELETTRONICA, FURTO, CRISTALLI
- dal 7.16 al 7.21 per la SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" - Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11, 10122 Torino, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 7425420, e-mail: buongiorno reale@realemutua.it.

La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS con una delle seguenti modalità:

- via posta ordinaria all'indirizzo Via del Quirinale 21, 00187 Roma;
- via fax 06/42133353 oppure 06/42133745;
- via pec all'indirizzo ivass@pec.ivass.it;

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall'IVASS e reperibile sul sito www.ivass.it - Guida ai reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell'ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.

In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.lvass.it

Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet www.realemutua.it.

Le segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali Le segnaliamo:

Commissione di Garanzia

Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino e-mail commissione.garanziaassicurato@realemutua.it. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.

Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito www.realemutua.it.

Mediazione per la conciliazione delle controversie

In caso di controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria o in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s'intenda intraprendere un'azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.

Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito www.giustizia.it.

La mediazione si introduce con una domanda all'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni.

Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l'assistenza di un avvocato.

14. Arbitrato

AVVERTENZA - Nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l'arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Reale Mutua è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Società Reale Mutua di Assicurazioni
Luca Filippone



FURTO CON DESTREZZA - Sottrazione di beni, *preziosi e valori*, con speciale abilità personale in modo da eludere l'attenzione del derubato o di *addetti*. Tale speciale abilità può esercitarsi con agilità e sveltezza di mano sui beni, *preziosi e valori* che siano indosso al derubato od a portata di mano, eludendo l'attenzione e la vigilanza dell'interessato e durante l'orario di apertura.

IMPLOSIONE - Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi od eccesso di pressione esterna.

INCENDIO - Combustione con fiamma, che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

INDENNIZZO - La somma dovuta da Reale Mutua in caso di *sinistro*.

LASTRE - Lastre di cristallo, di specchio e vetro, insegne interne ed esterne anche in materiale plastico rigido, purché situate nell'area dell'*albergo* e/o aree attigue ad esso. Sono comprese le loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni.

LIMITE DI INDENNIZZO O RISARCIMENTO - L'importo massimo che Reale Mutua si impegna a corrispondere in caso di *sinistro*; per alcune Sezioni il limite si intende per *sinistro* e per anno assicurativo.

MASSIMALE - La somma fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia.

MEZZI DI CUSTODIA - Qualsiasi contenitore definito cassaforte o armadio corazzato dal costruttore, appositamente costruito per la custodia di *preziosi e valori*; le casseforti a muro, a pavimento e quelle di peso inferiore a Kg 200 devono essere dotate di dispositivo di ancoraggio che ne impedisca l'asportazione senza la demolizione del muro e/o del pavimento stesso.

MODULO DI POLIZZA - Documento che riporta i dati anagrafici del *Contraente* e quelli necessari alla gestione della polizza, le dichiarazioni e le scelte del *Contraente*, i dati identificativi del rischio, le somme assicurate, il premio e la sottoscrizione delle *Parti* (Mod. 5007 ALB).

PARTI - Il *Contraente* e Reale Mutua.

PORTAVALORI - L'*addetto* incaricato del trasporto di *valori* e di *preziosi*.

PREZIOSI - Gioielli, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO - Forma di assicurazione per la quale Reale Mutua, prescindendo dal valore complessivo dei beni, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata e senza applicazione della *regola proporzionale*. A tale forma di assicurazione sono soggette le seguenti garanzie e/o sezioni:

- Sezione Incendio: preziosi, valori, Fenomeno elettrico (punto 2.1.12 "Rischio assicurato"), Spese per rimuovere, depositare e ricollocare (punto 2.1.14 "Rischio assicurato"), Spese per riparare o sostituire tubazioni (punto 2.1.15 "Rischio assicurato"), Spese per il rimpiazzo del combustibile (punto 2.1.18 "Rischio assicurato"), Archivi e documenti (Condizione Facoltativa A), Integrazione spese demolizione e sgombero (Condizione Facoltativa C), Preziosi e valori (Condizione Facoltativa D), Ricorso terzi (Condizione Facoltativa E), Veicoli (Condizione Facoltativa F), Merci in refrigerazione (Condizione Facoltativa L).
- Sezione Elettronica: Spese per rimuovere, depositare e ricollocare (Punto 3.1 "Rischio assicurato"), Dati e relativi supporti, programmi in licenza d'uso (Condizione Facoltativa A).
- Sezione Furto.
- Sezione Cristalli.

PROGRAMMI IN LICENZA D'USO - Sequenza di informazioni, memorizzate su supporti, che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore e che l'*Assicurato* utilizza in base ad un contratto con il fornitore.

RAPINA - Sottrazione di beni, *preziosi e valori* mediante violenza o minaccia alla persona anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati. Alla *rapina* è equiparato lo scippo.

REGOLA PROPORZIONALE - Nelle assicurazioni a *valore intero* o che prendono a riferimento l'intero valore dei beni, la somma assicurata per ciascuna categoria di beni indicata nel *modulo di polizza* Mod. 5007 ALB deve corrispondere, in ogni momento, alla somma del valore effettivo dei beni stessi; come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del *sinistro* risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l'*indennizzo* viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.

SCOPERTO - La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

SINISTRO - Il verificarsi del fatto dannoso.

SOLAIO - Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse le pavimentazioni e le soffittature.

TETTO - L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il *fabbricato* dagli agenti atmosferici.

VALORE ALLO STATO D'USO

Per il *fabbricato*: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.

Per il *contenuto* e le *apparecchiature elettroniche*: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.

VALORE A NUOVO

Per il *fabbricato*: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.

Per il *contenuto*, le *apparecchiature elettroniche* e le *lastre*: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; sono inoltre comprese le spese di trasporto, di montaggio, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili. L'*assicurazione* in base al *valore a nuovo* riguarda solo *fabbricati, contenuto, apparecchiature elettroniche e lastre di alberghi* in stato di attività, intendendosi per tali anche quelli a carattere stagionale.

VALORE COMMERCIALE - Per le *cose portate o consegnate* dai *clienti, veicoli, preziosi*, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, di antichità o numismatiche, le collezioni in genere ed i beni aventi valore artistico ed affettivo: il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.

VALORE INTERO - Forma di *assicurazione* che prevede la copertura del valore complessivo dei beni assicurati, calcolato in base ai criteri di cui ai punti 2.7 e 3.6 "Valore dei beni assicurati". Tale forma di garanzia è soggetta all'applicazione della *regola proporzionale*.

VALORE NOMINALE - L'importo indicato sui *valori*.

VALORI - Denaro, monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore nonché qualsiasi documento di legittimazione previsto dalle legge. Sono compresi gli effetti personali del *portavalori*.

VEICOLI - Autovetture, motocicli, ciclomotori, ed altri *veicoli* a motore in genere (compresi autobus), roulottes e velocipedi.

VETRO ANTISFONDAMENTO - Manufatto di vetro stratificato e/o materiale sintetico che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento.

RELATIVAMENTE ALLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

APPALTATORE - La persona o l'impresa a cui l'*Assicurato* cede direttamente l'esecuzione di lavori e/o attività previsti dalla presente polizza o ne autorizza l'esecuzione.

COSE - Gli oggetti materiali e gli animali.

RISARCIMENTO - La somma dovuta da Reale Mutua in caso di *sinistro*.

TERZI - Sono considerati *terzi* tutti i soggetti, salvo quelli esplicitati al punto 6.4 "Persone non considerate terzi".